

(N. 2719)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ACTIS PERINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1968

Modifiche al testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame non si propone una nuova legislazione delle acque e degli impianti elettrici, ma soltanto alcune modifiche al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, suggerite dall'esperienza acquisitasi nell'attuazione della citata normativa e dalle esigenze tecniche che nel frattempo si sono venute a maturare.

Le modifiche proposte concernono i seguenti aspetti della disciplina delle acque e degli impianti elettrici:

a) *definizione della natura pubblica delle acque (art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775)*. L'articolo 1 del testo unico afferma: « Sono pubbliche tutte le acque... le quali... abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Le acque pubbliche sono iscritte... in elenchi da approvarsi per decreto reale... ». Stando a questa norma tutte le acque, eccetto rare ed opinabili eccezioni, posseggono attitudine effettiva o potenziale a soddisfare esigenze di carattere pubblico. Tuttavia gli elenchi previsti dalla norma in questione sono stati realizzati solo in maniera molto limitata per cui molte acque di

indubbia natura pubblica sono tuttora considerate come private. La inapplicabilità a tali acque della normativa prevista dal testo unico, in conseguenza della non iscrizione negli elenchi, fa sì che sulle medesime continuino a sussistere pretesi diritti perpetui di priorità, inadeguati tributi ed abusi palesemente in contrasto con i fini di tutela del pubblico interesse che con la legge si intendono conseguire. La modifica, che in relazione a quanto si è detto si propone all'articolo 1 del testo unico, mira a stabilire che tutte le acque siano, in linea di principio generale, considerate pubbliche senza necessità di inclusione in appositi elenchi.

Gli utenti delle acque aventi eventualmente origini, usi e fini esclusivamente privatistici possono sempre avvalersi, in caso di controversie, dei mezzi di ricorso previsti dall'articolo 140 dello stesso testo unico;

b) *limitazioni nell'uso delle acque (articolo 43 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775)*. L'articolo 43 del testo unico dispone che il Ministro dei lavori pubblici possa imporre temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificano eccezionali deficienze delle acque disponibili. La

predetta norma, ottima negli intenti, si è invece rivelata inefficace ed insufficiente nella sua pratica applicazione. È infatti ben noto che da alcuni decenni nel nostro Paese si sta purtroppo constatando una progressiva, allarmante diminuzione delle disponibilità idriche soprattutto per le irrigazioni. Tale fenomeno, che varia da regione a regione, è dovuto sia a cause naturali — il regresso dei ghiacciai e dei nevai perpetui e le anomalie nelle precipitazioni e nelle temperature — sia al fatto dell'uomo, in relazione all'indiscriminato sviluppo degli impianti idroelettrici, specie se con bacini stagionali di loro esclusiva pertinenza ed utilizzazione, e all'assenza di un razionale coordinamento dei vari usi delle acque (civili, irrigui, industriali) e dei vincoli sulle medesime.

Tale situazione se era sopportabile nel passato, in regime di acque abbondanti e fluenti di contro a limitate utilizzazioni civili, agrarie ed industriali, non è più ammissibile oggi che incombono in continuazione calamità naturali e che le disponibilità delle acque sono scarse ed insufficienti ai fabbisogni dell'agricoltura nella quale in relazione al mercato comune si impone la diminuzione dei costi e quindi l'intensificazione e l'estensione delle colture irrigue. A tale ultimo proposito è da porre in rilievo che gli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici sono stati negli ultimi anni assillati dalle vibrante proteste delle autorità locali, dei consorzi irrigui, degli agricoltori che lamentano giustamente la deficienza, la sperequazione ed il disordine nella distribuzione delle acque irrigue. Proprio in relazione a ciò l'8ª Commissione permanente del Senato (Agricoltura e foreste) in data 20 settembre 1967 votò unanime un ordine del giorno, accolto dal Governo, nel quale, considerata la scarsità di acque a disposizione della irrigazione, si chiese il coordinamento delle utilizzazioni irrigue ed idroelettriche al fine di non lasciare l'agricoltura in condizioni di inferiorità rispetto ad altre attività produttive. Peraltro, affinché gli interventi in materia da parte delle competenti autorità siano efficaci e tempestivi, è neces-

sario che essi si appoggino a chiare ed efficienti disposizioni di legge. L'articolo 43 del testo unico del 1933 prevede l'istituto del regolatore delle acque, di nomina governativa, il quale, però, può disporre il riparto delle acque soltanto in base ai singoli diritti o concessioni. La facoltà di imporre limitazioni sulle acque nei casi speciali di pubblico interesse o di magra eccezionale è riservata invece al Ministro dei lavori pubblici. La conseguenza di tale normativa è che, essendo improvvisi i casi speciali di pubblico interesse o di magra, l'intervento del Ministro dei lavori pubblici in pratica è inoperante. Non si può, d'altra parte, fare a meno di rilevare che per assicurare la razionale e proficua utilizzazione delle acque secondo i fini indicati dagli articoli 1, 43 e 59 del testo unico del 1933 il riparto delle acque stesse secondo i singoli diritti (molto spesso non riconosciuti, ma fondati su un possesso abusivo) ha importanza assai minore del riparto delle disponibilità nei casi speciali di pubblico interesse o di magra.

Pertanto è indispensabile, se si vogliono effettivamente conseguire i fini cui mira la legge, attribuire al regolatore delle acque di nomina governativa — il quale per la sua funzione è il più in grado di valutare le situazioni locali di emergenza e predisporre i relativi piani — la facoltà di imporre limitazioni e riduzioni alle derivazioni. Di fatto già adesso i regolatori delle acque esercitano una funzione di accertamento, di ripartizione e di limitazione delle acque pubbliche, la quale, stando alla legge, dovrebbe spettare al Ministro dei lavori pubblici. Considerata, quindi, tale situazione di fatto e tenuto presente che gli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici sono già oberati da numerose incombenze, l'articolo 2 del disegno di legge attribuisce al regolatore delle acque la facoltà che attualmente il quarto comma dell'articolo 43 del testo unico n. 1775, del 1933, conferisce al Ministro dei lavori pubblici;

c) *attribuzione ai consorzi di cui all'articolo 59 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, della facoltà di imporre limitazioni temporanee nelle utenze d'acqua.* L'articolo

59 del testo unico del 1933 prevede che per assicurare la razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il miglior esercizio delle utenze, il Governo abbia la facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua. Tuttavia tale norma, che è di notevole utilità pratica e che meriterebbe una maggiore attuazione, non attribuisce ai consorzi la facoltà — indispensabile per assicurare la razionale e proficua utilizzazione delle acque — di imporre limitazioni all'uso

delle acque stesse. D'altra parte è dubbio che tale facoltà possa dedursi in via interpretativa da quanto dispongono gli articoli 58 e seguenti del testo unico. L'articolo 3 del disegno di legge mira, pertanto, ad attribuire espressamente agli indicati consorzi la facoltà di cui si è fatto cenno.

In relazione alle esigenze che sono a fondamento del presente disegno di legge si confida che gli onorevoli colleghi vorranno confortarlo del loro assenso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono soppressi i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

Le parole: « Il Ministro dei lavori pubblici », contenuto nel quarto comma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituite dalle seguenti: « Il regolatore di nomina governativa ».

Art. 3.

Alla fine dell'articolo 59 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è aggiunto il seguente comma:

« Il consorzio, di cui al presente articolo, può stabilire temporanee limitazioni all'uso delle utenze che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico e comune interesse, e quando si verificano deficienze dell'acqua disponibile. Le limitazioni devono tener conto sia delle pubbliche esigenze che di quelle del consorzio e delle singole utenze ».